



**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO PRESIDIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Tra

REGIONE DEL VENETO

e

COMUNE DI ASOLO (TV)

PREMESSO

Che con DGRV n. 432 del 23 febbraio 2010 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione (d'ora in poi denominato "Convenzione") tra la Regione del Veneto e il Comune di Asolo (TV) per la regolamentazione dei reciproci rapporti e la definizione degli obblighi inerenti alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori di costruzione della Stazione Media dei Carabinieri, ubicata nel territorio comunale in Via dei Tartari, cui la Regione ha contribuito stanziando la somma di €650.000,00 con DGRV n. 3881 del 15 dicembre 2009;

Che il secondo stralcio dei lavori di cui trattasi prevedeva la realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica, adiacente al primo adibito a sede locale operativa dell'Arma, nel quale sarebbero allocati quattro alloggi per il personale militare, compreso il Comandante;

Che nel frattempo è stato completato e collaudato il primo stralcio dell'opera, cui la stessa Regione ha contribuito con un ulteriore finanziamento straordinario a fondo perduto di €150.000,00, assegnato con DGR n. 2887 del 30.11.2010; l'edificio è perfettamente agibile e potrà essere occupato non appena sottoscritto il nuovo contratto di locazione con l'Agenzia del Demanio;

Che per poter procedere alla realizzazione del previsto secondo stralcio dell'opera il Comune ha effettuato le necessarie verifiche e revisioni progettuali, dato che il progetto esecutivo approvato risale al 2004, provvedendo all'aggiornamento degli elaborati tecnici secondo la normativa vigente e rivedendo i prezzi e i computi metrici estimativi in base al prezzario regionale vigente, da cui è emerso un conseguente aumento dei costi totali di ulteriori €400.000,00 rispetto ai preventivati €1.100.000,00, indicati in Convenzione;

CONSIDERATO

Che i maggiori costi accertati risultano insostenibili per il Comune e che perciò l'Ente ha preso in considerazione soluzioni alternative in grado di garantire il medesimo risultato (realizzazione di alloggi al servizio dei militari dell'Arma, compreso il Comandante) mantenendo inalterati i costi originari previsti e rispettando le esigenze e le prescrizioni tecniche imposte dal competente Ufficio Logistica del Comando Legione Carabinieri Veneto di Padova;

Che l'Ente ha individuato una soluzione congrua e percorribile costituita dalla presenza, nelle immediate vicinanze della nuova Stazione dei Carabinieri, nella medesima Via dei Tartari, di una nuova lottizzazione residenziale in fase di completamento, all'interno della quale sono già in corso i lavori di costruzione di nuovi edifici a destinazione residenziale, fra cui un complesso di due piani fuori terra e interrato, composto da quattro appartamenti allo stato grezzo, ancora interamente disponibile e che si adatta in modo ottimale alle richieste imposte dall'Arma, rispecchiando inoltre anche le più recenti normative in materia di contenimento dei consumi energetici;

Che a seguito di apposito sopralluogo congiunto con i funzionari dell'Arma, valutati gli elaborati progettuali e la posizione degli alloggi, è già stato ottenuto un parere preventivo favorevole alla destinazione di detti appartamenti ai militari in servizio presso la locale Stazione Media di Asolo; parere che dovrà essere comunque ufficializzato sulla scorta degli adeguamenti progettuali previsti;

Che a seguito di preliminare valutazione economica con il venditore risulta che i quattro alloggi saranno resi disponibili ad un prezzo complessivo chiavi in mano, comprensivo di tasse, spese notarili e oneri vari, pari a €1.100.000,00, in linea con quanto ipotizzato nella Convenzione in essere;

Che l'acquisto del complesso immobiliare sopra descritto presenterebbe dunque tutta una serie di vantaggi rispetto alla realizzazione ex novo degli alloggi, secondo l'originario progetto di "Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri – 2° stralcio" e precisamente:

- il mantenimento del costo complessivo dei quattro alloggi ad € 1.100.000,00, in linea con la Convenzione, a fronte della spesa di € 1.500.000,00 risultante dagli elaborati progettuali recentemente aggiornati;
- acquisizione di un complesso residenziale tecnologicamente avanzato, in classe "A", all'avanguardia con la più recente normativa in materia di risparmio energetico, in luogo di un edificio che probabilmente ricadrebbe in classe "C";
- minore cementificazione in loco, non dovendo più realizzare il nuovo complesso alloggi ad est della nuova Caserma.

- la possibilità di poter adeguare gli alloggi secondo le eventuali esigenze dell'Arma, essendo l'edificio in costruzione ancora allo stato grezzo, e di avere la consegna "chiavi in mano" in tempi presumibilmente celeri;
- minore appesantimento burocratico per il Comune di Asolo quale Stazione Appaltante, e per il Responsabile Unico del Procedimento;

Che a fronte della nuova opportunità prefigurata e degli indubitabili vantaggi connessi, la Regione intende confermare il contributo per l'acquisto del complesso residenziale, da destinarsi ad alloggi per il personale in servizio alla locale Caserma dei Carabinieri, alle stesse condizioni già fissate nella Convenzione, salvo la necessità di apportare marginali modifiche in ordine ai presupposti richiesti per la erogazione delle singole *tranches* contributive, da ricondurre appunto alle fasi di acquisizione anziché di costruzione degli alloggi;

Tutto ciò premesso

Tra le parti: **Regione del Veneto e Comune di Asolo (TV)**, rappresentate rispettivamente dall'Assessore competente , e dal Sindaco

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente intesa, che costituisce atto integrativo alla Convenzione in essere tra le parti.

Art.2

Il contributo regionale di **€ 650.000.00 (seicentocinquantamila)**, già assegnato al Comune con DGR 3881/2009 per la realizzazione del secondo stralcio del locale presidio dei Carabinieri (concernente la costruzione di una palazzina alloggi per i militari in servizio nella locale Stazione Media) è confermato con destinazione all'acquisto del complesso residenziale in costruzione, sito in Via dei Tartari, composto da quattro appartamenti idonei alle esigenze dell'Arma, come da premesse.

Il complesso immobiliare di cui trattasi sarà reso disponibile dal privato proprietario al costo preventivato di € 1.100.000,00 "chiavi in mano", salvo diversa determinazione delle parti e comunque fermo restando il contributo regionale di cui al precedente art. 2.

Gli alloggi devono essere rispondenti alle caratteristiche richieste del competente Ufficio Logistica del Comando Legione Carabinieri Veneto ed essere messi a disposizione dell'Arma alle condizioni da questa imposte.

Art.3

L'art. 6 della Convenzione è così sostituito:

“Il contributo sarà erogato, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:

- a) 1° *tranche* del 30% su formale richiesta del Dirigente responsabile dell'Ente locale, previa presentazione di copia conforme del contratto preliminare di compravendita e relativi atti di trascrizione e registrazione ai sensi di legge, unitamente agli eventuali atti di versamento di caparra confirmatoria, nonché di attestazione, a firma del R.U.P., di congruità del valore dell'immobile in costruendo;
- b) 2° *tranche* del 50% su formale richiesta del Dirigente responsabile dell'Ente locale, previa presentazione di copia conforme dell'atto notarile di rogito del contratto, nonché della relativa registrazione e trascrizione ai sensi di legge, unitamente a copia conforme degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento del corrispettivo pattuito, nonché di attestazione, a firma del R.U.P., di conformità dell'immobile a quanto previsto nel contratto preliminare;
- c) 3° *tranche* del 20%, a saldo, su formale richiesta del Dirigente responsabile dell'Ente locale e ad avvenuta costituzione del vincolo di destinazione, almeno ventennale, degli immobili acquistati a titolo di alloggio per i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, con produzione della relativa documentazione probatoria in copia conforme.

L'erogazione della prima e della seconda *tranche* potrà anche avvenire in unica soluzione, su espressa richiesta dell'Ente, previa trasmissione di tutta la documentazione prevista per le singole *tranches*, nonché della eventuale documentazione integrativa richiesta dagli uffici della Struttura regionale competente.

Qualora per ragioni di indisponibilità di cassa non fosse possibile rispettare l'esatta entità delle percentuali contributive spettanti per le singole *tranches*, previo accordo tra le parti potranno essere posti in liquidazione accenti per gli importi effettivamente disponibili e fino a concorrenza delle percentuali stesse.”

Art.4

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, sono confermate tutte le altre condizioni e la tempistica indicate in Convenzione, con particolare riferimento al termine ultimo, fissato al **30 giugno 2016**, che deve intendersi pertanto riferito alla richiesta del saldo finale ai sensi del precedente art. 3 lettera c).

Sono parimenti confermate le cautele espresse all'art. 8 della Convenzione, ma con riferimento alle fasi di acquisto degli immobili indicate al precedente art. 3, con ciò prevedendo la possibilità di revocare il contributo complessivo assegnato nel caso di mancata acquisizione e destinazione vincolata degli immobili per le finalità di cui trattasi da parte del Comune.

Art. 5

Il presente atto integrativo alla Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione delle parti e dovrà intendersi valevole per tutta la durata di realizzazione dell'intervento e fino alla completa erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto ai sensi del precedente articolo 4, in combinato con l'art. 8 della Convenzione.

Firmato ail

Per la Regione del Veneto

L'Assessore

Per il Comune di Asolo

Il Sindaco